



News

TAX, VAT, CUSTOMS, LEGAL, LABOUR, ACCOUNTING

Ottobre 2018

-
- | | |
|---|--|
| 1. FISCALITA' NAZIONALE | Legge di bilancio 2019 e super / iper ammortamenti, ACE e nuova tassazione agevolata |
| 2. IVA | Gruppo Iva: finalmente un po' di chiarezza |
| 3. IVA | La cooperazione amministrativa come antidoto alle frodi Iva |
| 4. DOGANE | La definizione di esportatore: confermato il criterio dello stabilimento nel territorio doganale UE |
| 5. LEGALE | L'amministratore di S.r.l. ha il dovere di partecipare all'assemblea per l'approvazione del bilancio |
| 6. ACCERTAMENTO
TRIBUTARIO/RISCOSSIONE | Riflessioni in tema di comunicazioni di irregolarità sugli scostamenti tra volume d'affari e spesometro |
| 7. DIRITTO DEL LAVORO | Prima (e discutibile) pronuncia dopo la bocciatura delle cd "tutele crescenti" da parte della Corte Costituzionale |
| 8. GIURISPRUDENZA E PRASSI | Principali novità |
-

LEGGE DI BILANCIO 2019 E SUPER/IPER AMMORTAMENTI, ACE E NUOVA TASSAZIONE AGEVOLATA

EXECUTIVE SUMMARY

La Legge di Bilancio 2019 ha apportato rilevanti modifiche alle agevolazione fiscale per le imprese che investono, complicando, non poco l'effettiva applicazione delle norme agevolative e la vita alle imprese che investono.

È prevista l'abrogazione dei **super-ammortamenti**, la proroga degli **iper-ammortamenti** con modifiche rilevanti e l'introduzione della **tassazione agevolata IRES** degli utili re-investiti per l'acquisto di beni materiali strumentali e per l'incremento occupazionale.

SUPER-AMMORTAMENTI

L'art. 1 comma 29 L. 205/2017, che consente di operare una maggiorazione del 30% del costo fiscalmente riconosciuto di acquisizione dei beni strumentali nuovi dovrebbe essere abrogato a partire dal periodo di imposta 2019.

In tal senso, per poter beneficiare dei super-ammortamenti l'investimento dovrà essere effettuato entro il 31 dicembre 2018, o entro il 30 giugno 2019, a condizione che entro la fine del 2018 l'ordine di acquisto sia stato già accettato dal fornitore e sia già stato pagato un acconto almeno pari al 20%.

I contribuenti dovranno quindi affrettarsi nelle proprie scelte di investimento.

IPER-AMMORTAMENTI

Stando alla bozza in commento, gli iper-ammortamenti saranno prorogati per tutto il periodo d'imposta 2019 per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2019, o entro il 31 dicembre 2020 a condizione che entro la fine del 2019 l'ordine d'acquisto sia già stato accettato dal fornitore e sia già stato versato un acconto del 20%.

Varieranno inoltre i metodi di calcolo della maggiorazione del costo di acquisto fiscalmente riconosciuto dell'investimento, a seguito dell'introduzione di un'agevolazione per scaglioni, come indicato nella tabella seguente:

Investimento	Agevolazione
Fino a €2,5 mil.	150%
Da €2,5 a € 10 mil.	100%
Da €10 mil. a € 20 mil.	50%
Oltre e €20 mil.	nessuna

TASSAZIONE AGEVOLATA IRES

La manovra introduce il nuovo regime della tassazione agevolata IRES "del reddito corrispondente agli utili reinvestiti per l'acquisizione di beni materiali strumentali e per l'incremento occupazionale", che di fatto andrà a sostituire i super-ammortamenti e l'ACE.

L'agevolazione prevede complessi calcoli volti a verificare la sussistenza di uno stock di investimenti incrementali rispetto a quello al 31 dicembre 2018, quale plafond disponibile del reddito agevolabile. Tale circostanza produce possibili problematiche derivante dall'azzeramento del plafond disponibile in caso di investimenti nell'anno e contestuali dismissioni.

GLI EFFETTI DELLA NUOVA NORMATIVA

Si ipotizza un investimento in beni strumentali nuovi con caratteristiche non 4.0 il cui acquisto viene finanziato con utili reinvestiti. Di seguito un confronto delle agevolazioni pre e post Legge di Bilancio 2019.

Agevolazione	Entro 2018	Dal 2019
Superamm./ Reddito	Vantaggio 7,2% 30% incremento * 24% = 7,2%	Vantaggio 15% nel limite del plafond
ACE	Vantaggio 0,36% 1,5% rendimento nozionale *	Assente
Totale	7,56%	Incertezza

Se si ipotizza un investimento a finanziato con debito.

Agevolazione	Entro 2018	Dal 2019
Superamm./ Reddito	Vantaggio 7,2% 30% incremento * 24% = 7,2%	Assente
ACE	Assente	Assente
Totale	7,2%	Assente

Le nuove agevolazioni complicano i conteggi e potenzialmente riducono i vantaggi per chi investe.

A cura di
Dott. Roberto Rizzuto

GRUPPO IVA: FINALMENTE UN PO' DI CHIAREZZA

A 15 giorni dalla scadenza di presentazione della domanda per accedere dal 1° Gennaio 2019 al regime del Gruppo Iva, l'Agenzia delle Entrate ha finalmente pubblicato la tanto attesa circolare (circ. 19/2018) cercando di fare chiarezza sui diversi aspetti del nuovo istituto.

In particolare, per quanto riguarda i requisiti soggettivi per la costituzione del Gruppo IVA, si precisa che il riferimento a "soggetto passivo" esclude dalla partecipazione al Gruppo gli enti non soggetti passivi Iva - quali gli enti non commerciali per le attività istituzionali esercitate, le stabili organizzazioni estere di soggetti con sede in Italia, i consorzi con mera rilevanza interna, nonché le holding "pure" o "statiche" (mentre possono partecipare, in quanto soggetti passivi d'imposta, le holding "gestorie" o "miste").

Pur non potendo partecipare al Gruppo, le holding pure o i soggetti esteri (stabiliti in un Paese con cui l'Italia abbia stipulato un accordo volto ad assicurare un effettivo scambio di informazioni), possono comunque parteciparvi le rispettive controllate, purché in possesso dei requisiti necessari.

Vengono forniti altresì importanti indicazioni in merito a:

- **modifiche del perimetro soggettivo** (si ricorda, vige il principio *all in all out*): può subire modifiche, in ampliamento o riduzione, durante il periodo di operatività del soggetto passivo unico, con decorrenza dall'anno successivo;
- **eccedenze creditorie antecedenti all'ingresso**: non è consentito il trasferimento al Gruppo delle eccedenze di credito, emergenti dalla dichiarazione annuale di ciascun soggetto partecipante e relative all'anno precedente a quello di ingresso nel Gruppo medesimo. Tale eccedenza resta nella disponibilità esclusiva del soggetto partecipante al Gruppo IVA, che può scegliere se richiederne il rimborso o utilizzarla in compensazione con altre imposte e contributi (compensazione orizzontale);
- **disciplina dello *split payment***: i partecipanti al Gruppo, che erano assoggettati a tale disciplina prima dell'ingresso, perdono l'autonoma soggettività ai fini Iva e di conseguenza tale regime non trova applicazione per le operazioni effettuate nei confronti del gruppo;
- **utilizzo del plafond Iva**: il Gruppo Iva, già dal primo anno di efficacia dell'opzione per la sua

costituzione, potrà beneficiare dello status di esportatore abituale sulla base del plafond maturato da ciascun partecipante al Gruppo medesimo e nei limiti dell'ammontare complessivo delle esportazioni e delle operazioni assimilate registrate da tutti i partecipanti nell'anno solare o nei dodici mesi precedenti alla costituzione dello stesso.

Interessanti sono poi i chiarimenti relativi agli adempimenti che devono essere posti in essere dal Gruppo, quali gli obblighi dichiarativi, di liquidazione e di versamento dell'imposta, nonché tutti gli altri adempimenti contabili:

- **fatturazione e certificazione dei corrispettivi**: possono essere assolti dal rappresentante del Gruppo oppure dai singoli partecipanti (in tale seconda ipotesi, la contabilità tenuta da ciascun partecipante costituirà una sorta di un registro sezionale, le cui risultanze confluiranno nelle liquidazioni periodiche di Gruppo). Le operazioni intercorrenti fra i partecipanti del Gruppo, pur non costituendo cessioni di beni e prestazioni di servizi ai fini dell'Iva, devono comunque essere rilevati nelle scritture contabili.
- **registrazione, liquidazione e versamenti**: il rappresentante del Gruppo o i partecipanti effettuano le registrazioni previste anche mediante l'adozione di appositi registri sezionali. Il rappresentante effettua le liquidazioni periodiche dell'imposta e i relativi versamenti.
- **divieto di compensazione**: non è ammessa la compensazione con i crediti relativi ad altre imposte o contributi maturati dai partecipanti al Gruppo e non è ammesso utilizzare il credito d'imposta annuale o infrannuale maturato dal Gruppo Iva per compensare debiti relativi ad altre imposte e contributi dei partecipanti.
- **comunicazioni periodiche e dichiarazioni Iva**: il rappresentante del Gruppo Iva effettua tutti gli adempimenti obbligatori.
- **rimborsi**: sono eseguiti unicamente su richiesta del rappresentante e i presupposti vanno verificati in capo a ciascun partecipante.

Nei prossimi giorni verrà pubblicato dallo Studio un approfondimento dedicato all'argomento, che potrà servire da guida ai contribuenti intenzionati ad aderire al nuovo istituto.

A cura di
Avv. Davide Albonico

LA COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA COME ANTIDOTO ALLE FRODI IVA

L'esecuzione di un'indagine amministrativa è molto spesso indispensabile per combattere le frodi in materia di IVA, in particolare quando il soggetto passivo (c.d. business) non è stabilito negli Stati membri in cui l'imposta è dovuta. Per assicurare la corretta applicazione dell'IVA, ed evitare oneri amministrativi per le Autorità fiscali e le imprese, quando almeno due Stati membri ritengono che sia necessaria un'indagine amministrativa sugli importi dichiarati da un soggetto passivo non stabilito sul loro territorio ma ivi tassabile, lo Stato membro in cui è stabilito il soggetto passivo dovrebbe intraprendere l'indagine, a meno che non sia in grado di fornire le informazioni richieste.

La lotta contro la frode in materia di IVA, come noto, è riconosciuta come obiettivo importante di interesse pubblico generale sia dell'Unione che dei suoi Stati membri.

Questo uno dei passaggi chiave contenuto nel Regolamento UE 2018/1541 del 2 ottobre pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 16 ottobre 2018 e che entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo alla citata pubblicazione.

In tale contesto, la trasmissione di informazioni senza una preventiva richiesta alle Autorità competenti degli altri Stati membri, puntualizza il Regolamento, dovrebbe essere la più semplice ed efficace possibile. In particolare, per esempio, al fine di contrastare le frodi derivanti dal doppio regime dell'IVA applicabile alle auto, è opportuno che i funzionari di collegamento di Eurofisc possano avere accesso ai dati di immatricolazione dei veicoli in maniera automatizzata. Ciò consentirebbe loro di identificare rapidamente gli autori delle operazioni fraudolente e il luogo della frode. Non solo. Per contrastare le frodi transfrontaliere più gravi i funzionari di collegamento di Eurofisc, infatti, dovrebbero avere la possibilità di accedere, scambiare, trattare e analizzare tutte le informazioni necessarie in modo rapido e di coordinare eventuali azioni di follow-up.

Se questo è l'obiettivo dichiarato del Regolamento in commento si comprende allora che è necessario agevolare conseguentemente le finalità del Reg. (UE) n. 904/2010, segnatamente collaborare e scambiare informazioni che consentano di accertare correttamente l'IVA.

Ma come si può ottenere questo risultato? Prevedendo, puntualizza il documento comunitario, limitazioni specifiche a determinati diritti e obblighi scaturenti dal regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

Nello specifico, la piena applicazione dei diritti emergenti dal Reg. (UE) 2016/679 pregiudicherebbe gravemente l'efficacia della lotta contro le frodi IVA in quanto consentirebbe agli interessati di ostacolare le indagini in corso e la definizione dei profili di rischio. Ecco allora che, puntualizza il Regolamento, dovrebbero essere previste limitazioni con riguardo al diritto di ottenere informazioni trasparenti, al diritto di ricevere informazioni qualora i dati personali siano raccolti presso l'interessato, al diritto di ricevere informazioni qualora i dati personali non siano stati ottenuti presso l'interessato, al diritto di accesso dell'interessato, al diritto alla cancellazione, al diritto di opporsi al trattamento di dati personali e al diritto relativo al processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione. L'esercizio di tali diritti, dato importante, dovrebbe essere limitato solo nella misura necessaria per non compromettere gli obiettivi perseguiti dall'articolo 1 del Reg. (Ue) n. 904/2010, ovvero sia accertare correttamente l'IVA, verificarne la corretta applicazione e, soprattutto, lottare contro le frodi all'Imposta.

A cura di
Avv. Vincenzo Cristiano

LA DEFINIZIONE DI ESPORTATORE: CONFERMATO IL CRITERIO DELLO STABILIMENTO NEL TERRITORIO DOGANALE UE

Con la nota prot. n. 112029/RU del 15 ottobre, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha fornito un quadro riepilogativo delle novità previste in materia di regimi doganali a seguito delle modifiche apportate al regolamento UE n. 2246/2018.

Diverse le precisazioni fornite a tal proposito dall'Agenzia, quali ad esempio quelle attinenti al regime di ammissione temporanea, al perfezionamento attivo, alla posizione doganale delle merci, al regime di transito esterno, alla definizione di esportatore, al luogo approvato ai fini della presentazione in dogana e alla custodia temporanea delle merci.

Orbene, con specifico riferimento alla definizione di esportatore e al luogo approvato per la presentazione in dogana delle merci si riporta quanto segue.

Le modifiche apportate dall'art. 1 del regolamento delegato UE 2018/1063 al contenuto dell'art. 1, punto 19, del RD hanno, come noto, semplificato i requisiti che devono essere soddisfatti da parte degli operatori commerciali per essere qualificati come soggetti esportatori.

L'Agenzia infatti ha evidenziato che, per quanto attiene il privato, tale soggetto può essere definito esportatore solamente nel caso in cui siano contenute nei propri bagagli personali le merci che deve far uscire dal territorio doganale dell'Unione Europea.

Per quanto concerne gli altri soggetti (ossia gli operatori commerciali) si definisce esportatore:

- "la persona stabilita nel territorio doganale dell'Unione che ha la facoltà di decidere e ha deciso che le merci devono uscire da tale territorio doganale";
- ovvero, qualora la precedente ipotesi non ricorra, "qualsiasi persona stabilita nel territorio doganale dell'Unione che è parte del contratto in virtù del quale le merci devono uscire da tale territorio doganale".

Rimane fermo quindi per gli operatori commerciali, il soddisfacimento del requisito relativo allo stabilimento all'interno del territorio doganale dell'UE del soggetto che è intenzionato ad assumere la qualifica di esportatore.

Si tratta, come rilevato dall'Agenzia delle Dogane, di requisiti meno stringenti rispetto a quelli previsti in epoca antecedente.

Ed infatti, a ben vedere, a titolo esemplificativo, nella versione precedente del RD 2446/2015 veniva richiesto che, per assumere la qualifica di esportatore, l'operatore commerciale fosse titolare di un contratto concluso con il soggetto destinatario, stabilito all'interno del Paese terzo.

Ora, invece, è necessario far riferimento alla facoltà di decidere che le merci debbano uscire dal territorio doganale.

Il soggetto che esercita la facoltà di decidere può essere:

- direttamente l'esportatore;
- ovvero la persona stabilita all'interno dell'Unione Europea che costituisce parte del contratto in base a cui le merci devono uscire dall'Unione Europea (ad esempio l'acquirente).

In conclusione, in ragione della nuova definizione di soggetto esportatore contenuta all'interno del RD, non possono essere più applicate le istruzioni contenute nella nota del 7 luglio 2016 prot. n. 70662.

A cura di
Avv. Vincenzo Cristiano

L'AMMINISTRATORE DI S.R.L. HA IL DOVERE DI PARTECIPARE ALL'ASSEMBLEA PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO (Tribunale di Napoli, Sez. Impresa, sentenza 13 settembre 2018, n. 7857)

La partecipazione personale dell'organo amministrativo all'assemblea della s.r.l. per l'approvazione del bilancio costituisce un dovere dell'amministratore non delegabile a terzi. Questo è quanto stabilito dal Tribunale di Napoli con la sentenza del 13 settembre 2018.

Nel caso in esame la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla questione relativa alla delega di funzioni a terzi, da parte di un amministratore di S.r.l., con particolare riferimento alla delega per la partecipazione all'assemblea per la formazione del bilancio.

Nello specifico, con atto di citazione, il socio Y, proprietario del 50% del capitale della società Alfa s.r.l., citava quest'ultima in giudizio, in persona dell'Amministratore Unico X, per sentire dichiarare giuridicamente inesistente o nulla, ex art. 2479 c.c., terzo comma, la delibera di assemblea ordinaria della Società Alfa Medesima, avente ad oggetto l'approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2015.

In particolare, Y lamentava che l'assemblea si fosse svolta in assenza dell'Amministratore unico X, il quale aveva delegato in figlio, estraneo alla compagine sociale.

Sul punto, il Tribunale di Napoli, Sez. Specializzata in materia di impresa, ha innanzitutto chiarito la sussistenza dell'interesse del Socio Y, che lo legittimava ad impugnare la delibera di approvazione, posto che l'amministratore unico, con il suo atteggiamento, avrebbe precluso al Socio Y medesimo "l'esercizio di un voto informato e consapevole" nonché impedito "lo svolgimento del necessario potere-dovere di controllo sulla gestione della società" da parte del Socio Y medesimo.

Ciò detto, il Tribunale ha proseguito argomentando in favore dell'accoglimento dell'azione proposta da parte attrice, e quindi per l'annullamento della delibera, osservando come, di fatto, la delibera in parola era stata approvata in presenza di un unico soggetto, che vi aveva partecipato nella duplice qualità sia di "amministratore unico", sia di socio, a seguito di delega conferitagli.

in sostanza, "il legale rappresentante della società convenuta, che riveste altresì il ruolo di socio al 50% della medesima, ha delegato a partecipare a determinata assemblea lo stesso soggetto (id est il di lui figlio [...]) estraneo alla compagine [...]).

Fatta questa premessa, il Giudice di prime cure, ha sottolineato come all'organo amministrativo sono affidati, per legge, funzioni di rappresentanza e funzioni gestorie.

In particolare, è affidato a quest'organo la gestione operativa della società, quindi non semplicemente il compimento di atto giuridici in nome e per conto della società, ma anche l'organizzazione interna della medesima nonché predisporre e curare tutte le attività in cui si sostanzia l'oggetto sociale.

Con specifico riferimento alle s.r.l., non esiste apposita disciplina in materia di deleghe di poteri. Tuttavia, non è consentito l'esercizio di una delega gestoria illimitata da parte dell'amministratore, in capo al quale, ai sensi dell'art. 2475, ultimo comma, c.c., devono permanere talune attribuzioni che costituiscono il nucleo irriducibile del potere di amministrazione di una srl.

E invero, ai sensi di detta norma, non sono delegabili in quanto costituiscono esclusiva competenza dell'organo amministrativo, la redazione del progetto di bilancio e del progetto di fusione e scissione, nonché le decisioni di aumento di capitale.

Alla luce di quanto sopra, il Tribunale di Napoli, ha ritenuto di procedere con una interpretazione sistematica di detta norma, deducendo che "**la partecipazione personale dell'organo amministrativo dell'assemblea dei soci per la presentazione e la discussione del progetto di bilancio ai fini dell'approvazione del medesimo costituisce un dovere dell'amministratore, non delegabile a terzi in quanto trattasi di attribuzione esclusiva**", e conseguentemente decidendo per l'annullabilità della delibera ex art. 2479-ter, comma 1 cc, in quanto adottata su proposta di un soggetto non abilitato e in assenza di vero organo amministrativo.

A cura di
Dott.ssa Alessandra Mosca

RIFLESSIONI IN TEMA DI COMUNICAZIONI DI IRREGOLARITA' SUGLI SCOSTAMENTI TRA VOLUME D'AFFARI E SPESOMETRO

In ossequio all'art. 1, comma 636, della L. n. 190/2014, l'Agenzia delle Entrate, con provvedimento 8 ottobre 2018, n. 237975, ha individuato le modalità con le quali mettere a disposizione del cittadino/contribuente e della Guardia di Finanza, anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici, le informazioni derivanti dal confronto (ed eventuale scostamento) fra il volume d'affari dichiarato e l'importo delle operazioni risultanti dalla comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute (cd. "spesometro").

Tali informazioni, che verranno nel prosieguo elencate, offrono al contribuente elementi utili per porre rimedio agli eventuali errori od omissioni, mediante l'istituto del ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997, anche nel caso in cui la violazione sia già stata constatata, ovvero siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, di cui i soggetti interessati abbiano avuto formale conoscenza.

La comunicazione, trasmessa al contribuente a mezzo posta elettronica certificata (ovvero posta ordinaria, se la PEC non è attiva o non è registrata nell'elenco INI-PEC), contiene i seguenti dati:

- codice fiscale, denominazione, cognome e nome del contribuente e numero identificativo della comunicazione e anno d'imposta;
- codice atto;
- totale delle operazioni comunicate dai clienti soggetti passivi IVA e di quelle effettuate nei confronti di consumatori finali comunicate dal contribuente stesso (queste ultime al netto dell'IVA determinata secondo l'aliquota ordinaria);
- modalità attraverso le quali consultare gli elementi informativi di dettaglio relativi all'anomalia riscontrata resi disponibili nel "cassetto fiscale".

La stessa comunicazione e le relative informazioni di dettaglio sono consultabili, da parte del contribuente, all'interno dell'area riservata del portale informatico dell'Agenzia delle Entrate, denominata "Cassetto fiscale", in cui sono resi disponibili i seguenti dati:

- a) protocollo identificativo e data di invio della dichiarazione IVA, per il periodo d'imposta oggetto

- di comunicazione, nella quale le operazioni attive risultano parzialmente o totalmente omesse;
- b) somma algebrica dell'ammontare complessivo delle operazioni riportate nei righe VE24, colonna 1 (Totale imponibile), VE31 (Operazioni non imponibili a seguito di dichiarazione d'intento), VE32 (Altre operazioni non imponibili), VE33 (Operazioni esenti), VE35, colonna 1 (Operazioni con applicazione del reverse charge), VE37, colonna 1 (Operazioni effettuate nell'anno ma con imposta esigibile in anni successivi), e VE39 (Operazioni effettuate in anni precedenti ma con imposta esigibile nell'anno oggetto di comunicazione) della dichiarazione di cui al punto a);
- c) importo della somma delle operazioni relative a:
- cessioni di beni e prestazioni di servizi comunicate dai clienti soggetti passivi IVA ai sensi dell'articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78;
 - cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di consumatori finali, comunicate dal contribuente stesso ai sensi dell'articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 e considerate al netto dell'IVA determinata secondo l'aliquota ordinaria;
- d) ammontare delle operazioni attive che non risulterebbero riportate nel modello di dichiarazione di cui al punto a);
- e) dati identificativi dei clienti soggetti passivi IVA (denominazione/cognome e nome e codice fiscale);
- f) ammontare degli acquisti comunicati da ciascuno dei clienti soggetti passivi IVA di cui al punto e);
- g) dati identificativi dei consumatori finali comunicati dal contribuente (denominazione/cognome e nome e codice fiscale);
- h) ammontare delle cessioni o prestazioni comunicate dal contribuente per ciascuno dei consumatori finali di cui al punto g).

Una volta in possesso di tali dati, il contribuente potrà regolarizzare la propria posizione attraverso il ricorso al ravvedimento operoso, anche qualora la violazione sia già stata constatata oppure siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, di cui i soggetti interessati abbiano avuto formale conoscenza.

A cura di
Avv. Vincenzo Cristiano

PRIMA (E DISCUTIBILE) PRONUNCIA DOPO LA BOCCIATURA DELLE CD “TUTELE CRESCENTI” DA PARTE DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Con ordinanza dell' 11 ottobre 2018, il Tribunale di Bari sez. lavoro accoglie il ricorso di un lavoratore licenziato all'esito della procedura prevista dalla legge n. 223/91, non rispettata nelle sue specifiche disposizioni. Trattasi della prima pronuncia dopo la decisione della Corte Costituzionale che, con motivazioni non ancora rese note, ha stabilito l'incostituzionalità del meccanismo delle cd “tutele crescenti” introdotte dal Jobs Act.

Nel caso *de quo*, il Giudice del lavoro osserva che la mancata indicazione, nella comunicazione di avvio della procedura di licenziamento collettivo, di tutti gli elementi previsti dall'art. 4 della legge n.223/91, impedisce di esercitare un effettivo controllo sulla programmata riduzione del personale e di valutare la possibilità di alternative al programma di esubero. A parere del giudicante, il vizio della comunicazione non permette di confrontare le posizioni dei lavoratori da licenziare e di quelli da mantenere in servizio, ostacolando così la verifica della regolarità della procedura.

Tale inadempimento, secondo l'orientamento giurisprudenziale, non può essere sanato in sede di incontri sindacali e neppure dall'accordo sindacale che, comunque, non ha fatto altro che riprodurre le indicazioni contenute nella comunicazione viziata senza prevedere una specifica comparazione fra i destinatari del licenziamento e gli altri colleghi in organico.

Come precisa il Giudice barese, anche l'incompletezza della comunicazione conclusiva della procedura di licenziamento, presentando le medesime lacune rilevate nella comunicazione di avvio e nel verbale di accordo sindacale, ha confermato il mancato rispetto della normativa di legge.

Le conseguenze derivanti dall'inosservanza delle norme procedurali di cui alla L. 223/91 determina, a parere del Giudice, l'applicazione della disciplina di cui al d.lgs. n. 23/2015 che ha introdotto nel nostro ordinamento il contratto a tutele crescenti.

L'art. 10 del menzionato d.lgs. n. 23/2015 dispone che, in caso di violazione delle procedure richiamate dalla legge n. 223/91, il regime sanzionatorio da applicare sia quello previsto dall'art. 3 primo comma del cit. d.lgs. ovvero l'estinzione del rapporto di lavoro dalla data del licenziamento con condanna del datore di lavoro al pagamento di una indennità non assoggettata a

contribuzione previdenziale di importo pari a 2 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a 4 e non superiore a 24 mensilità.

Il Giudice ha ritenuto inapplicabile il cd “decreto dignità” (d.l. n. 87/2018 convertito in l. 96/2018), che ha da ultimo modificato l'art. 3 primo comma del d.lgs. n. 23/2015 elevando la misura dell'indennità risarcitoria da un minimo di 6 a un massimo di 36 mensilità, essendo il licenziamento oggetto del giudizio risalente a un'epoca antecedente all'entrata in vigore del decreto in questione.

Il Giudice, invece, prende atto che la Corte Costituzionale, con sentenza del 26 settembre 2018 le cui motivazioni non sono state ancora depositate, ha dichiarato l'illegittimità della disposizione di cui all'art. 3 primo comma d.lgs. n.23/2015 nella parte in cui determina in modo rigido l'indennità spettante al lavoratore ingiustificatamente licenziato in ragione della sola anzianità di servizio. Ciò sarebbe, secondo la Consulta, in contrasto con i principi di ragionevolezza e di uguaglianza nonché con il diritto e la tutela del lavoro sanciti dagli articoli 4 e 35 della Costituzione.

Pur nella consapevolezza che le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo dalla pubblicazione della decisione (non ancora avvenuta), il Giudice interpreta arditamente l'art. 3 primo comma del d.lgs. n.23/2015 in maniera “*costituzionalmente orientata*” determinando l'indennità spettante al lavoratore ingiustamente licenziato sulla base dell'art. 18 della Riforma Fornero, norma questa che tiene conto non solo dell'anzianità del lavoratore ma anche del numero dei dipendenti occupati, delle dimensioni dell'attività economica, del comportamento e delle condizioni delle parti. Da qui la decisione, davvero molto discutibile, di condannare il datore di lavoro al pagamento di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo di Tfr in luogo delle 4 mensilità che sarebbero spettate in applicazione dell'art. 3 primo comma del d.lgs. n.23/2015.

A cura di
Avv. Maria Vinciguerra

GIURISPRUDENZA

Corte Appello Roma - sez. lavoro sentenza del 12 ottobre 2018

Appalto. Responsabilità solidale del committente. Termine biennale di decadenza. Effetto interruttivo attraverso l'azione giudiziale. Non valida la diffida stragiudiziale.

Ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. n. 276 del 2003, la responsabilità solidale del committente può essere attivata solo entro il termine di due anni dalla cessazione dell'appalto. Non rilevano gli atti di diffida stragiudiziali notificati al committente prima della scadenza del biennio al fine di impedirne il perfezionamento. L'effetto impeditivo della decadenza consegue infatti solo alla proposizione della domanda giudiziale. Solo in specifiche ipotesi, quali l'impugnativa del licenziamento o delle rinunzie e transazioni ex art. 2113 c.c., la decadenza può essere impedita mediante atto diverso da quello giudiziale. In caso di responsabilità solidale del committente, nulla statuisce la legge circa la possibilità di impedire la decadenza mediante atto stragiudiziale con conseguente necessità dell'azione giudiziale da esercitare nel termine biennale.

Cassazione, Civ. n. 4703/2018

Fittizia intestazione di quote societarie: la disponibilità del bene non è prova autosufficiente

Con la sentenza n. 47304/2018 la Suprema Corte contribuisce all'ulteriore tipizzazione, in via interpretativa, del precetto penale delineato dall'art. 512 bis c.p. (già 12- quinquies, comma 1, d.l. 8 giugno 1992, n. 306). Il reato ex art. 512 bis c.p., come in effetti fatto palese dalla stessa rubrica che lo introduce, non può prescindere da un trasferimento del bene in capo ad un soggetto diverso dal reale titolare e, dunque, l'atipicità dello schema negoziale che lo annuncia all'esterno non toglie l'indispensabilità; nel caso in cui il bene consista in quote societarie, vengono in rilievo, sotto il profilo dell'elemento oggettivo del reato, la qualità e le attribuzioni di socio occulto (ovvero titolare delle quote) e non quelle di amministratore di fatto; ove si ipotizzi una intestazione fittizia di quote già al momento della costituzione della società, poi, la configurabilità del reato non può prescindere dalla sussistenza di gravi indizi della provenienza delle risorse economiche impiegate per l'acquisto da parte del soggetto che intenda eludere l'applicazione di misure di prevenzione, non essendo sufficiente l'accertamento della mera disponibilità del bene da

parte di chi non ne risultava formalmente titolare, né la sua qualità di dominus societario. Titolarità sostanziale delle quote non è concetto sovrapponibile a quello di amministrazione di fatto dell'organismo sociale.

Cassazione, Ordinanza 22 ottobre 2018, n. 26691

Furto in appartamento tramite ponteggio: anche il Condominio è responsabile

Nell'ipotesi di furto in appartamento condominiale, commesso con accesso dalle impalcature installate in occasione della ristrutturazione dell'edificio, è configurabile la responsabilità dell'imprenditore ex art. 2043 c.c., per omessa ordinaria diligenza nella adozione delle cautele atte ad impedire l'uso anomalo dei ponteggi, nonché la responsabilità del condominio, ex art. 2051 c.c., per l'omessa vigilanza e custodia, cui è obbligato quale soggetto che ha disposto il mantenimento della struttura.



PRASSI

Circolare INPS 18 ottobre 2018 n.104

Sgravi contributivi per i premi di produttività. Modalità operative

Con circolare n. 104 del 18 ottobre 2018, l'Inps ha esplicitato le modalità operative per fruire degli sgravi contributivi con riferimento ai premi di produttività che beneficiano della tassazione agevolata ai sensi della legge di stabilità 2016.

L'agevolazione riguarda i lavoratori dipendenti del settore privato che nell'anno antecedente a quello di ricevimento del premio abbiano percepito un reddito lordo non superiore a 80 mila euro. L'agevolazione opera per i premi di produttività aventi un importo non superiore ai 3000 euro e prevede una riduzione del contributo IVS a carico del datore di lavoro relativamente a una parte del premio non superiore a 800 euro. La fruizione dello sgravio è subordinata al possesso da parte del datore di lavoro dei requisiti di regolarità contributiva nonché degli obblighi di legge e di quelli derivanti dalla contrattazione collettiva.

INIZIATIVE EDITORIALI ED ATTIVITÀ PUBBLICISTICA

Lo Studio AC Avvocati e Commercialisti dedica ampie risorse allo sviluppo dell'attività di pubblicistica sia in termini editoriali sia mediante la partecipazione dei suoi professionisti come relatori a seminari e convegni di aggiornamento e formazione professionale specialistica.

In particolare, mediante contributi pubblicati sulle principali riviste legali e tributarie italiane, monografie e libri di approfondimento tematico, viene focalizzata l'attenzione sulle principali aree di attività dello Studio instaurando una dialettica costante tra formazione permanente, pratica professionale, condivisione della conoscenza.

Gli articoli e i contributi del Centro Studi, pubblicati sulle principali testate del settore (Italia Oggi, Il Sole 24 Ore, Euroconference, Maggioli Editore, Fiscopiù, ...) sono raccolti nella sezione "Pubblicazioni" del nostro portale web:

<http://actaxlaw.com/pubblicazioni/>



AC AVVOCATI E COMMERCIALISTI

Piazzale Luigi Cadorna, 2 - 20123 MILANO
Tel. +39 02 872 878 00 Fax +39 02 872 877 86

Le opinioni, notizie ed informazioni ivi contenute hanno carattere esclusivamente divulgativo ed informativo, e non possono essere considerate sufficienti per l'adozione di decisioni o per l'assunzione di impegni di qualsiasi natura.

Questa pubblicazione, che non rappresenta l'espressione di un parere professionale, è stata redatta a cura dei professionisti dello Studio AC. Nonostante l'attenzione con cui è preparata, AC Avvocati e Commercialisti e i suoi Professionisti non possono essere ritenuti responsabili di eventuali errori od omissioni contenuti nel documento, né di eventuali decisioni o azioni intraprese a seguito dello stesso.

Per ulteriori richieste o approfondimenti sugli argomenti trattati, ed in generale su ogni altro argomento connesso, contattare centrostudiac@actaxlaw.com; un Professionista dello Studio sarà lieto di approfondire con Voi quanto esposto nel presente documento.

© AC Avvocati e Commercialisti - AC News - All rights reserved
Il presente numero è consultabile sul sito internet (www.actaxlaw.com) e nella pagina LinkedIn dello Studio AC Avvocati e Commercialisti.